

Torino, 09/11/2018

Spett.le
OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: lettera d'invito alla procedura negoziata per il servizio di restauro delle canne di mostra dell'organo Tamburini (1934) del Conservatorio di Torino

Vista la delibera del C.d.A. del 05/11/2018 del Conservatorio di Torino;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

Vista la L. 136/2010 e s.m. e i.;

Vista la Convenzione stipulata con la Città di Torino che disciplina i rapporti tra il Conservatorio di Torino e la Città di Torino in veste di Stazione Appaltante per acquisti di forniture e servizi in nome e per conto della stessa, restando comunque ciascun ente titolare di ogni rapporto giuridico connesso e consequenziale alle procedure di gara poste in essere dalla Città;

Atteso che la procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto è la seguente:

- procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2;
- Codice CIG: 768040350E;
- R.U.P.: dott. Trimarchi Marco;

S'INVITA

codesto spett.le Operatore Economico a presentare l'offerta per il servizio in oggetto, nel rispetto dei termini e delle condizioni di seguito specificate:

SEZIONE I MODALITÀ DI GARA

La Città di Torino, in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i., della deliberazione del Consiglio Comunale del 13/10/2014 (n. mecc. 2014-03504/005) come integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 26/7/2016 (n. mecc. 2016-03445/005) e ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 19/4/2017 (n. mecc. 2017-01428/005) e della convenzione per la disciplina dei rapporti fra la Città di Torino e gli Enti aderenti in qualità di Centrale di Committenza, provvede ad espletare la presente procedura di gara in nome e per conto del Conservatorio Statale di Musica "G. Verdi" di Torino.

Il Conservatorio di Torino intende procedere all'acquisto di servizi mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2.



La gara sarà svolta ricorrendo a procedure telematiche, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione utilizzando il bando "Servizi – Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature". Le Condizioni del Contratto per il suddetto servizio, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Servizi – Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m. e i.

La procedura sarà espletata dalla Città di Torino, in qualità di centrale di committenza giusta convenzione.

Articolo 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di restauro delle canne di mostra dell'organo Tamburini (1934) del Conservatorio di Torino (d'ora innanzi "Conservatorio"); ad esso è stato attribuito il codice CIG: 768040350E.

Il lotto è stato identificato come un lotto unico per la natura inscindibile del servizio.

La gara oggetto della presente Lettera d'invito è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

La prestazione principale è costituita dal servizio di restauro delle canne di mostra dell'organo Tamburini (1934) del Conservatorio di Torino; le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale; in tal caso trova applicazione l'art. 48, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i..

I servizi che formano oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nella sezione III del presente documento.

Articolo 2 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto sulla piattaforma MePA o dalla data di consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. ed avrà durata annuale.

Il servizio deve essere svolto, a pena di esclusione, secondo le indicazioni di cui alla sezione III "Informazioni e descrizioni tecniche".

L'importo totale presunto per il servizio di cui all'oggetto e per la durata specificata, posto a base di gara, è di Euro 97.901,64, al netto di IVA, di cui oneri per la sicurezza per la prevenzione delle interferenze (non soggetti a ribasso) pari ad Euro 500,00, al netto di IVA. Il finanziamento dell'intervento è a carico della Città di Torino per circa il 75% dei costi e del Conservatorio per il restante 25%.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., i citati importi tengono conto del costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte; pertanto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. Il costo della manodopera è stimato indicativamente nella misura del 75% dell'importo posto a base di gara, al netto di IVA.



Nel prezzo del servizio s'intendono interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere non espresso nella presente lettera d'invito, inerente comunque l'esecuzione del servizio.

Il Conservatorio di Torino si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione del contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., con particolare riferimento al comma 11.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio o di affidare servizi complementari nei modi e termini di cui all'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. Dell'importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell'importo totale dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte del Conservatorio di Torino.

Articolo 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La Stazione Appaltante, in qualunque momento della presente procedura, esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo decreto legislativo. In tal, caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti;
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Conservatorio di Torino, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora



abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti **a pena** di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 del Codice Penale.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'A.N.AC. di cui all'art. 84 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 18 e 19 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Articolo 4 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre il termine perentorio del 26/11/2018 ore 18.00, con le modalità previste dalla piattaforma MePA.

Il concorrente dovrà far pervenire un'offerta formato elettronico che dovrà contenere, in allegati separati e sottoscritti digitalmente, la documentazione di seguito indicata:

"Busta amministrativa"

- 1. istanza di ammissione (Allegato 1) indirizzata al "Conservatorio Statale di Musica G. Verdi' di Torino" sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico e contenente le seguenti dichiarazioni successivamente verificabili relative a:
 - iscrizione alla CC.I.AA. indicante: natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale, partita IVA, nonché generalità degli amministratori, legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato d'iscrizione alla CC.I.AA.;
 - di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. (possesso dei requisiti di ordine generale);
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m. e i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999 e s.m. e i.;
 - di conoscere ed accettare, senza riserve, tutte le condizioni che regolano l'appalto contenute nella Sezione III della presente Lettera d'invito;
 - di aver valutato, nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio;



- l'impegno a rispettare, per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente appalto;
- di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto del presente appalto ed il cui documento relativo (D.U.V.R.I.) fa parte integrante del presente appalto (Allegato 7);
- l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità di cui alla presente Lettera d'invito;
- di essere in possesso, o di impegnarsi a stipulare la polizza relativa entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto nella presente Lettera d'invito;
- d'impegnarsi, tramite sottoscrizione del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico, al rispetto del Patto d'Integrità delle Imprese approvato dal Conservatorio di Torino ed allegato alla presente Lettera d'invito (Allegato 2);
- di aver determinato il prezzo offerto tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. nonché del costo del lavoro così determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
- d'impegnarsi al rispetto di quanto previsto dall'art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

Per le comunicazioni con il Conservatorio dovranno essere altresì indicati: indirizzo di posta elettronica (ordinaria e PEC) al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., il numero di telefono e numero di fax, indicazione della sede del servizio provinciale competente e relativo indirizzo, numero di telefono e numero di fax per le funzioni di collocamento al fine di verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

- 2. cauzione provvisoria con le modalità di cui al successivo art. 10, corredata da dichiarazione che il documento in originale comprovante la costituzione della cauzione è identico a quello trasmesso in via telematica e che dovrà essere esibito su richiesta dell'amministrazione;
- 3. documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale A.N.AC. al seguente indirizzo <u>www.anticorruzione.it</u> (servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
- 4. dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi, compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico (Allegato 3);
- 5. D.G.U.E. debitamente compilato, solamente per le parti richieste nella presente Lettera d'invito, utilizzando il modulo allegato (Allegato 4) che dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un



D.G.U.E. già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto;

6. dichiarazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio (Allegato 8) sottoscritto sia dall'Operatore Economico nonché da un rappresentante del Conservatorio di Torino. Il sopralluogo dovrà essere concordato con la Stazione Appaltante scrivendo via e-mail, con oggetto dell'e-mail "RdO restauro organo – Richiesta di sopralluogo", ai seguenti referenti: Scali Massimiliano (e-mail: massimiliano.scali@conservatoriotorino.eu) e Sartori Alberto (e-mail: sartori@conservatoriotorino.eu).

"Busta tecnica"

La documentazione tecnica andrà presentata secondo le modalità previste dal MePA.

"Busta economica"

La documentazione economica andrà presentata secondo le modalità previste dal MePA.

L'offerta economica, a firma del Legale Rappresentante, dovrà riferirsi al servizio nella sua interezza e per tutte le voci in esso contenute.

L'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, e dell'art. 97, comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., anche l'indicazione dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il *fac-simile* Allegato 9) e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall'Operatore Economico nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Si precisa che nel costo della manodopera deve essere dettagliato detto costo per ogni tipologia di servizio, anche se oggetto di subappalto.

La Stazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Articolo 5 PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non possono essere sanate le carenze afferenti l'offerta tecnica ed economica.

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei tempi previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.



Ai sensi degli articoli 91 e 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m. e i., esclusivamente per appalti sopra la soglia comunitaria, l'Amministrazione procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere l'informazione antimafia.

A tale scopo, al fine di accelerare l'iter procedimentale della verifica dei requisiti di partecipazione, si invitano i partecipanti alla gara a richiedere e segnalare la propria iscrizione nella *white list* tenuta dalla Prefettura competente (per informazioni collegarsi al sito http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm, alla voce *white list*); in caso contrario dovrà essere allegata all'istanza la seguente documentazione:

Per tutti i partecipanti

- Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale dei propri familiari conviventi.
- Eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m. e i., accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente.

<u>Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi</u> di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del Codice Civile, dovrà altresì essere fornita:

- 1. ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:
 - una partecipazione superiore al 10%;
 - una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;
- 2. dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopra descritta.

Articolo 6 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. devono esser trasmesse tramite piattaforma MEPA e/o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). PEC Conservatorio: info@pec.conservatoriotorino.eu.

Articolo 7 ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza per la prevenzione delle interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., sono stati valutati pari a Euro 500,00, al netto di IVA.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel D.U.V.R.I., allegato alla presente Lettera d'invito e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'Impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto del servizio.



Articolo 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., applicando il metodo aggregativo compensatore, per i criteri A1. A2. A3. A4., tramite la seguente formula:

$$C_{\text{\tiny (a)}} \equiv \sum_n \left[W_i * V_{\text{\tiny (a)}\,i} \, \right]$$

dove:

 $C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

 $W_i = peso attribuito al requisito (i);$

 $V_{\text{(a) i}}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

 \sum_{n} = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V_{(a)}$ i saranno effettuati alla quarta cifra decimale.

Per il criterio A4. si rimanda alla descrizione del criterio in cui sarà anche indicata la formula per l'attribuzione del relativo punteggio.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

OFFERTA TECNICA: 70 punti; OFFERTA ECONOMICA: 30 punti.

OFFERTA TECNICA: Punteggio massimo 70 punti

All'offerta tecnica si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

A1. Disponibilità a fornire assistenza alla manutenzione ordinaria e accordatura dell'organo dopo le operazioni, senza aggravio di nessun costo a carico del Conservatorio: 10 punti massimi

OFFERTA	COEFFICIENTI
Sì, per n. 6 anni	1
Sì, per n. 4 anni	0,75
Sì, per n. 2 anni	0,50
Sì, per n. 1 anno	0,25
Nessuna disponibilità	0

A2. Tempistiche di smontaggio: 10 punti massimi

OFFERTA	COEFFICIENTI
Da 1 a 6 giorni naturali	1
Da 7 a 12 giorni naturali	0,5



Da 13 a 18 giorni naturali	0
----------------------------	---

A3. Tempistiche di rimontaggio: 10 punti massimi

OFFERTA	COEFFICIENTI
Da 1 a 10 giorni naturali	1
Da 11 a 20 giorni naturali	0,5
Da 21 a 30 giorni naturali	0

A4. Progetto di gestione del servizio (redatto secondo le linee guida): 40 punti massimi

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO		PUNTEGGIO MASSIMO
A4.1	Piano organizzativo per la gestione del servizio	20
A4.2	Relazione su proposta di copertura dell'organo durante il servizio fino alle operazioni di rimontaggio	5
A4.3	Relazione concernente le proposte migliorative del servizio	15

Il punteggio al progetto di gestione del servizio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Per ciascun elemento (o sub criterio) costituente criterio di riferimento ogni commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da zero a uno nel rispetto dei criteri motivazionali sotto elencati. Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione, per ciascun elemento (o sub criterio) calcolerà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ogni singolo commissario e trasformerà tale media in coefficiente definitivo, riportandolo al valore 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente ciascun coefficiente definitivo sarà moltiplicato per il peso attribuito dalla presente Lettera d'invito al relativo elemento per determinare il conseguente punteggio.

I punteggi così ottenuti per ciascuno degli elementi (o sub criteri) costituenti ciascun criterio di riferimento saranno sommati tra loro determinandone il punteggio provvisorio. Al punteggio complessivo maggiore verrà attribuito il coefficiente 1 (uno) e gli altri punteggi complessivi provvisori saranno proporzionati a quest'ultimo per determinare i relativi coefficienti. Tali coefficienti saranno moltiplicati per il peso attribuito dalla presente Lettera d'invito al criterio di riferimento ottenendo così il punteggio definitivo riferito a ciascun criterio .

Con riferimento alla determinazione dei coefficienti da attribuire a ciascun elemento di valutazione, la Commissione applicherà per ciascuno i seguenti criteri motivazionali:

Criterio A4.1 – Piano organizzativo per la gestione del servizio

Panoramica: La relazione dovrà illustrare l'organizzazione generale del servizio, metodi e procedure adottate a garanzia di quanto richiesto dalla Lettera d'invito. Dovrà essere illustrata utilizzando non più di 5 (cinque) pagine formato A4 (ciascuna di una sola facciata, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5), comprensive di eventuali grafici, tabelle, flussogrammi, ecc. Qualora non venga rispettato



il limite massimo di 5 (cinque) pagine formato A4, non saranno valutati i contenuti delle pagine eccedenti.

Criterio motivazionale: Si riterranno più adeguate le offerte le cui relazioni dimostrino che la concezione tecnico-organizzativa del servizio offre un'elevata garanzia della qualità dell'attuazione della prestazione; in particolare saranno valutati i seguenti aspetti: metodi e procedure adottate a garanzia della corretta esecuzione delle attività descritte nella Lettera d'invito mediante piano operativo e organizzativo del personale, dettagliato cronoprogramma in funzione della date e tempistiche indicate. Particolare attenzione sarà dedicata alle misure proposte per la sicurezza statica dell'intervento nel tempo contro l'eventualità di un collasso. Elemento ulteriore è costituito dal programma di manutenzione e/o presidio necessario soprattutto in relazione agli aspetti della sicurezza.

COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERI MOTIVAZIONALI
0	A4.1 – Piano organizzativo ed operativo del servizio. MANCA
0,1	A4.1 – Piano organizzativo ed operativo del servizio. GRAVEMENTE INADEGUATO E NON PERTINENTE
0,2	A4.1 – Piano organizzativo ed operativo del servizio. INADEGUATO E NON PERTINENTE
0,3	A4.1 – Piano organizzativo ed operativo del servizio. INSUFFICIENTEMENTE ADEGUATO E PERTINENTE
0,4	A4.1 – Piano organizzativo ed operativo del servizio. NON COMPLETAMENTE ADEGUATO E PERTINENTE
0,5	A4.1 – Piano organizzativo ed operativo del servizio. <u>SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO E PERTINENTE</u>
0,6	A4.1 – Piano organizzativo ed operativo del servizio. <u>DISCRETAMENTE ADEGUATO E PERTINENTE</u>
0,7	A4.1 – Piano organizzativo ed operativo del servizio. <u>ADEGUATO E PERTINENTE</u>
0,8	A4.1 – Piano organizzativo ed operativo del servizio. <u>PIENAMENTE ADEGUATO E PERTINENTE</u>
0,9	A4.1 – Piano organizzativo ed operativo del servizio. OTTIMO
1	A4.1 – Piano organizzativo ed operativo del servizio. ECCELLENTE

Criterio A4.2 – Relazione su proposta di copertura dell'organo durante il servizio fino alle operazioni di rimontaggio

Panoramica: La relazione dovrà essere illustrata utilizzando non più di 5 (cinque) pagine formato A4



(ciascuna di una sola facciata, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5), comprensive di eventuali grafici, tabelle, flussogrammi, ecc. Qualora non venga rispettato il limite massimo di 5 (cinque) pagine formato A4, non saranno valutati i contenuti nelle pagine eccedenti.

<u>Criterio motivazionale:</u> Si riterranno più adeguate le offerte che presentino elementi di elevata garanzia della qualità della proposta; in particolare saranno valutati i seguenti aspetti: proposta innovativa, proposta a minor impatto visivo della copertura ma coerente con la struttura e l'attività svolta dal Conservatorio, utilizzo di materiale ecologico e a norma con le vigenti norme in tema di sicurezza e antincendio.

COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERI MOTIVAZIONALI
0	A4.2 – Relazione su proposta di copertura dell'organo durante il servizio fino alle operazioni di rimontaggio. MANCA
0,1	A4.2 – Relazione su proposta di copertura dell'organo durante il servizio fino alle operazioni di rimontaggio. GRAVEMENTE INADEGUATA E NON PERTINENTE
0,2	A4.2 – Relazione su proposta di copertura dell'organo durante il servizio fino alle operazioni di rimontaggio. INADEGUATA E NON PERTINENTE
0,3	A4.2 – Relazione su proposta di copertura dell'organo durante il servizio fino alle operazioni di rimontaggio. INSUFFICIENTEMENTE ADEGUATA E NON PERTINENTE
0,4	A4.2 – Relazione su proposta di copertura dell'organo durante il servizio fino alle operazioni di rimontaggio. NON COMPLETAMENTE ADEGUATA E PERTINENTE
0,5	A4.2 – Relazione su proposta di copertura dell'organo durante il servizio fino alle operazioni di rimontaggio. <u>SUFFICIENTEMENTE ADEGUATA E PERTINENTE</u>
0,6	A4.2 – Relazione su proposta di copertura dell'organo durante il servizio fino alle operazioni di rimontaggio. <u>DISCRETAMENTE ADEGUATA E PERTINENTE</u>
0,7	A4.2 – Relazione su proposta di copertura dell'organo durante il servizio fino alle operazioni di rimontaggio. <u>ADEGUATA E PERTINENTE</u>
0,8	A4.2 – Relazione su proposta di copertura dell'organo durante il servizio fino alle operazioni di rimontaggio. <u>PIENAMENTE ADEGUATA E PERTINENTE</u>
0,9	A4.2 – Relazione su proposta di copertura dell'organo durante il servizio fino alle operazioni di rimontaggio.



<u>OTTIMA</u>
A4.2 – Relazione su proposta di copertura dell'organo durante il servizio fino alle operazioni di rimontaggio. <u>ECCELLENTE</u>

Criterio A4.3 – Relazione concernente le proposte migliorative del servizio

Panoramica: Le proposte migliorative del servizio dovranno essere illustrate utilizzando non più di 5 (cinque) pagine formato A4 (ciascuna di una sola facciata, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5), comprensive di eventuali grafici, tabelle, flussogrammi, ecc. Qualora non venga rispettato il limite massimo di 5 (cinque) formato A4, non saranno valutati i contenuti nelle pagine eccedenti.

<u>Criterio motivazionale:</u> Si riterranno più adeguate le offerte che presentino proposte per il miglioramento della prestazione tra l'altro sui seguenti aspetti: attività rivolte alla sicurezza dell'immobile e dei visitatori.

Altro elemento premiante potrà essere la disponibilità dell'Operatore Economico, da segnalare nell'apposita relazione, a redigere una illustrazione anche fotografica sulla storia e sugli interventi avvenuti nel tempo sull'organo.

COEFFICIENTE ATTRIBUITO	CRITERI MOTIVAZIONALI
0	A4.3 – Relazione concernente le proposte migliorative del servizio. MANCA
0,1	A4.3 – Relazione concernente le proposte migliorative del servizio. GRAVEMENTE INADEGUATA E NON PERTINENTE
0,2	A4.3 – Relazione concernente le proposte migliorative del servizio. INADEGUATA E NON PERTINENTE
0,3	A4.3 – Relazione concernente le proposte migliorative del servizio. INSUFFICIENTEMENTE ADEGUATA E PERTINENTE
0,4	A4.3 – Relazione concernente le proposte migliorative del servizio. NON COMPLETAMENTE ADEGUATA E PERTINENTE
0,5	A4.3 – Relazione concernente le proposte migliorative del servizio. <u>SUFFICIENTEMENTE ADEGUATA E PERTINENTE</u>
0,6	A4.3 – Relazione concernente le proposte migliorative del servizio. <u>DISCRETAMENTE ADEGUATA E PERTINENTE</u>
0,7	A4.3 – Relazione concernente le proposte migliorative del servizio. <u>ADEGUATA E PERTINENTE</u>
0,8	A4.3 – Relazione concernente le proposte migliorative del servizio. <u>PIENAMENTE ADEGUATA E PERTINENTE</u>
0,9	A4.3 – Relazione concernente le proposte migliorative del servizio. OTTIMA



ECCELLENTE	1	A4.3 – Relazione concernente le proposte migliorative del servizio. ECCELLENTE
------------	---	--

I coefficienti per i criteri A1. A2. A3. A4. saranno attribuiti come illustrato nei precedenti punti e trasformati in punteggio mediante l'applicazione delle formule sopra indicate; la somma dei punteggi per ciascuna offerta tecnica sarà trasformata in punteggio complessivo definitivo.

La Commissione ammetterà alla valutazione dell'offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno ottenuto almeno 25 (venticinque) punti nella valutazione complessiva del "Progetto di gestione del servizio" (criterio A4.). I "Progetti di gestione del servizio" (criterio A4.) che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 25 (venticinque) punti saranno **esclusi dalla gara**.

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30 punti

I coefficienti $V_{(a)\,i}$ relativi agli elementi quantitativi saranno determinati tramite la seguente formula: $V_{(a)\,i}=R_a/R_{max}$ dove

 $R_{a=}$ valore offerto dal concorrente a, espresso in termini di ribasso; $R_{max=}$ valore dell'offerta più conveniente, espresso in termini di ribasso.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. (art. 94, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.)

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'Aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

Il contratto sarà stipulato fra il Conservatorio e l'Aggiudicatario a seguito della verifica del possesso dei requisiti in capo all'Aggiudicatario e dell'assunzione di idoneo provvedimento da parte del Conservatorio.

I requisiti di ordine generale sono verificati attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'A.N.AC., quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale dalla Stazione Appaltante.

Internet: http://www.conservatoriotorino.gov.it



L'Aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di scadenza della presente gara .

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m. e i.

Articolo 9 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'A.N.AC., alle disposizioni degli articoli 77 e 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo tre sedute, salvo eccezioni.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Articolo 10 GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% (o dell'1% o del 4% - vedi art. 93, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.) dell'importo posto a base di gara.

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 e s.m. e i.), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1°



settembre 1993, n. 385 e s.m. e i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s m. e i., e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di n. 6 (sei) mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'Amministrazione, nel corso della procedura;

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. (detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Articolo 11 GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.



Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la Stazione Appaltante anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi dell'art. 103, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., la Stazione Appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la Stazione Appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi:

- 1. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
- 2. per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizione dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina:

- 1. la decadenza dell'affidamento;
- 2. l'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- 3. l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Modalità costituzione garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/201 e s.m. e i., la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m. e i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m. e i., e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. i.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;



• l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto di servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto dell'art. 103, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Articolo 12 SUBAPPALTO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto della presente Lettera d'invito. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., così come richiamati dall'art. 105 del medesimo Decreto Legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto della presente Lettera d'invito. Il subappalto senza il consenso della Stazione Appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dall'art. 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare (per esempio ponteggi, trasporto, montaggio, smontaggio, ecc...), salvo i casi di cui all'art. 105, comma 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i, nei quali non si applica la disciplina del subappalto, ma sussiste comunque l'obbligo di comunicare in fase di esecuzione l'operatore economico che presta l'attività.

É fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma



dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

É consentita, in deroga all'art. 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m. e i. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s m. e i., l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.



SEZIONE II OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e i.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Comunicazione nominativo rappresentante

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente punto.

Presentazione documenti

La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà con apposita lettera, presso una sede che verrà comunicata dall'Amministrazione:

• la documentazione probatoria, relativa al possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4 della presente Lettera d'invito, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto richiesto nella Lettera d'invito o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

Altri obblighi

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità di struttura (esempio: qualità dei materiali e dimensioni) che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del prodotto. Dette modifiche non potranno



dare motivo all'Appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Dirigente del Servizio e dal Rappresentante della Ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà del Conservatorio affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni della presente Lettera d'invito, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Articolo 13 RESPONSABILITÀ DANNI E ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'Impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro.

In particolare, la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della Stazione Appaltante;
- rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della

Ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Articolo 14



PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico Aggiudicatario dovrà trasmettere al Conservatorio l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Conservatorio il curriculum.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Conservatorio il curriculum professionale.

L'Aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico Aggiudicatario deve darne notizia al Conservatorio con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa aggiudicataria. L'Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., A.S.L., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m. e i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto sopra citato.

Articolo 15 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA



L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Ai sensi dell'art 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105.

Articolo 16 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) sono attribuite al Funzionario individuato in calce alla presente Lettera d'invito; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla presente Lettera d'invito, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo Certificato di Conformità utilizzando il *fac-simile* allegato alla presente Lettera d'invito (Allegato 5).

Detto certificato verrà trasmesso alla Ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 20.

In presenza di riscontrate non conformità, il R.U.P. provvederà ad inoltrare formale diffida all'Aggiudicatario.

In tal caso la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della diffida, mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione dell'esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni della Lettera d'invito.

Articolo 17 PENALITÀ

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.



Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito della presente Lettera d'invito l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile Unico del Procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione del certificato di conformità (Allegato 5).

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e s.m. e i. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del Codice Civile, in quanto compatibili.

La casistica sottoindicata riporta, a titolo meramente esemplificativo alcuni casi in cui la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

- ritardo nella consegna;
- carenze qualitative.



Articolo 18 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

A) Sospensione totale

- 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì:
 - l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio;
 - lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto;
 - le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta;
 - l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri;
 - l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al Responsabile Unico del Procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione del contratto può altresì essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o pubblico interesse, tra cui l'interruzione dei finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi 6 (sei) mesi complessivi, l'esecutore può chiedere del contratto senza indennità; qualora la Stazione Appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione e/o sospensioni oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi;

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

B) Sospensione parziale

1. Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile.

Proroga contratto su istanza dell'esecutore



L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il R.U.P., sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Articolo 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., il D.E.C., accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il D.E.C. provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 17.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il D.E.C. redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. a titolo di risarcimento danni.

Articolo 20 ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'Aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- alla verifica di conformità delle prestazioni;
- alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.



In ottemperanza al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 2014 della Legge 244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- il Codice Univoco Ufficio, che è il seguente: UFOLJZ;
- il codice CIG;
- il codice CUP (se indicato dall'Amministrazione);
- il numero di protocollo/ordine;
- il codice IBAN completo del conto dedicato;
- data di esecuzione e/o periodo di riferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m. e i., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 192/2012 e s.m. e i., il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di accertamento di conformità del servizio da allegarsi alla fattura debitamente firmata sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 15 dicembre di ogni anno fino al 15 gennaio successivo.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m. e i. (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della Ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'Aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Articolo 21 RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi.

Articolo 22 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO A) Osservanza leggi e decreti

Via Mazzini 11 – 10123 Torino

26

Internet: http://www.conservatoriotorino.gov.it



La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della Lettera d'invito.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'Impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (Allegato 6).

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dell'art. 26, comma 2, lettere a) e b) e comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., l'Impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenziale), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i., i cui contenuti sono quelli dell'allegato 1 alla presente Lettera d'invito. Il D.U.V.R.I. riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato 1, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'Impresa aggiudicataria.

Articolo 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto della presente Lettera d'invito. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m. e i.

Articolo 24 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO E ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 20, l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

Articolo 25



FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'Impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Articolo 26 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Articolo 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dalla presente Lettera d'invito, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del medesimo G.D.P.R.. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.



SEZIONE III INFORMAZIONI E DESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 28 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

A) Premessa

Questo Conservatorio effettua una gara per l'assegnazione del servizio di restauro delle canne di mostra dell'organo Tamburini (1934) a trasmissione elettrica ritratto nelle immagini allegate (Allegato 10).

B) Breve nota sullo stato conservativo

I corpi sonori in questione, meritevoli di essere pienamente recuperati sia per ragioni storico-artistiche, sia per le qualità tecniche e foniche che li contraddistinguono, evidenziano problemi di carattere strutturale dovuti al peso oggettivo degli stessi rapportato all'effettivo spessore delle lastre impiegate; più nel dettaglio, alcuni elementi presentano deformazioni ai piedi ed ai corpi ed in generale, onde scongiurare possibili cedimenti rovinosi, l'intera mostra è stata recentemente dotata di maggette supplementari le quali sono state utilizzate per installare una legatura di sostegno.

Evidentemente il problema in questione si era presentato già in passato in quanto sul retro della quasi totalità dei corpi sonori sono presenti numerosi rinforzi saldati esternamente.

C) Operazioni richieste

Sulla base di quanto sopra esposto al punto B (breve nota sullo stato conservativo) si richiede, pertanto, di esprimere un'offerta strettamente correlata alle seguenti operazioni:

- smontaggio dell'intera mostra e trasporto in laboratorio. Le operazioni di smontaggio dovranno improrogabilmente iniziare non prima del 22 dicembre 2018 e terminare improrogabilmente entro il 08 gennaio 2019;
- rimozione di tutti i sostegni saldati esternamente ed applicati ai corpi sonori nel corso degli anni;
- scomposizione dei corpi sonori tra corpo e piede, dissaldatura delle anime;
- rimessa in forma di tutti gli elementi e ricostruzione delle punte insaccate con nuova lastra in stagno, per una totale certezza di adeguato sostegno;
- costruzione ed applicazione di camicie in rame da utilizzare per foderare internamente tutti i piedi per la totalità della loro lunghezza; anche i corpi dovranno essere foderati e più precisamente sino ad un'altezza pari ai 2/3 della lunghezza dei corpi stessi;
- risaldatura delle anime e ricomposizione dei corpi sonori;
- trasporto della mostra dal laboratorio alla sede di appartenenza;
- rimontaggio, intonazione ed accordatura. Le operazioni di rimontaggio dovranno essere obbligatoriamente concordate con il Conservatorio di Torino e dovranno svolgersi necessariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
- certificazione di sicurezza statica delle canne e di adeguatezza e conformità dell'istallazione alle norme vigenti (da fornirsi obbligatoriamente). Il certificato d'idoneità statica dovrà essere rilasciato da un Professionista, architetto o ingegnere, che sia regolarmente abilitato alla professione ed iscritto al proprio ordine. Tale Professionista può essere interno all'Operatore Economico nonché esterno al medesimo, purché sussistano i presupposti sopra citati.



SEZIONE IV ALLEGATI

ALLEGATO 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE

ALLEGATO 2 – PATTO D'INTEGRITÀ DELLE IMPRESE

ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

ALLEGATO 4 – D.G.U.E.

ALLEGATO 5 – CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITÀ

ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 7 – D.U.V.R.I.

ALLEGATO 8 – DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

ALLEGATO 9 – DETTAGLIO COSTO DELLA MANODOPERA

ALLEGATO 10 – FOTO DELL'ORGANO TAMBURINI

Il R.U.P. dott. Marco Trimarchi firmato digitalmente

Il R.U.P.: dott. Marco Trimarchi

Il D.E.C.: prof. Marco Zuccarini